CITTA' DI VENEZIA

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità ed Infrastrutture
Servizio Mobilità Sostenibile e Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° v*edi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione a Favaro Veneto nella Zona nord ovest_integrazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'ordinanza n° 562 del 02/09/2016 "Regolamentazione della circolazione a Favaro Veneto nella Zona nord ovest" sono stati riorganizzati i sensi di circolazione;

Considerato che:

- le segnalazioni inoltrate lamentavano difficoltà nell'accesso alle proprietà private a seguito delle presenza di numerose auto in sosta, posizionate anche in divieto di sosta;

Verificato che:

- la revisione dei sensi unici su via Monte Novolau ha minimizzato le criticità, riducendo la congestione dovuta alle ridotte "sezioni stradali", sulle quali garantire sia la sosta che la circolazione a doppio senso;

Riconosciuto che:

- nonostante le modifiche a sensi di circolazione permangono difficoltà per la sosta irregolare dei veicoli in via Monte Nuvolau;

Visto:

- l'ordinanza n° 562 del 02/09/2016 " Regolamentazione della circolazione a Favaro Veneto nella Zona nord ovest"
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **Fissare in via Monte Nuvolau il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal momento della posa della segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione e Mobilità e Infrastrutture ed al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 12/09/2016

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82